

Deliberazione n. 65/2022/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario (relatore)
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

Adunanza del 9 giugno 2022

Comune di Montechiarugolo (PR)

Rendiconto 2020 e Bilancio di previsione 2021-2023

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., così come introdotto dalla

lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/2021/INPR;

CONSIDERATO che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 8713 del 9 settembre 2021;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le "Linee di indirizzo" cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023, non procedendo all'adozione del relativo questionario;

CONSIDERATO che, con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 6445 del 24 giugno 2021, è stata chiesta agli enti locali dell'Emilia-Romagna la trasmissione della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e del relativo parere dell'Organo di revisione;

VISTA la deliberazione n. 11/2022/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 243/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATE, a seguito delle indicazioni della Sezione delle Autonomie, le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020 e sul bilancio di previsione 2021-2023 redatte dall'Organo di revisione del Comune Montechiarugolo (PR);

VISTA la nota prot. n. 1037 in data 14 marzo 2022, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire con nota del 1° aprile 2022 a firma dell'Organo di revisione;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 39/2022 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio in data odierna;

UDITO il relatore, referendario Elisa Borelli;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2022, ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio

2021/23 ed al rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Montechiarugolo, ed in particolare:

- la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto per l'esercizio 2020, inviata a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, redatta in conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR, mediante la compilazione del questionario ivi allegato;
- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., sulla proposta di bilancio di previsione 2021-23 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- l'ulteriore documentazione relativa al bilancio preventivo e al rendiconto presente sul sito *internet* istituzionale del Comune di Montechiarugolo.

2. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle relative al rendiconto 2020.

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2020
Equilibrio di parte corrente	€ 1.209.883,09
Equilibrio di parte capitale	€ 411.904,68
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
Equilibrio finale	€ 1.621.787,77

La costruzione degli equilibri nel 2020 rispetta quanto stabilito dal d.lgs. n. 118/2011 e il Comune di Montechiarugolo ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018. Si evidenzia come, sia nella relazione dell'Organo di revisione che nei prospetti inseriti nella BDAP, il prospetto relativo agli equilibri di bilancio, contenga, rispetto al quadro generale riassuntivo, una diversa ripartizione di valori del fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte corrente ed investimenti, che seppur non si discostino dal totale complessivo del FPV iscritto in entrata, rendono

però differenti le singole risultanze degli equilibri di parte corrente ed investimenti nei vari prospetti.

Gli equilibri, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, risultano rispettati anche in sede previsionale.

Nell'esercizio 2020, il Comune ha applicato avanzo per complessivi euro 1.386.944,25 unicamente destinato ad investimenti.

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2020
Fondo cassa	€ 4.663.095,75
Residui attivi	€ 6.524.086,36
Residui passivi	€ 4.179.621,89
FPV per spese correnti	€ 65.792,30
FPV per spese in conto capitale	€ 3.169.993,63
Risultato di amministrazione	€ 3.771.774,29
Totale accantonamenti	€ 2.607.702,94
<i>di cui:</i> FCDE	€ 2.549.902,94
Totale parte vincolata	€ 805.073,32
Totale parte destinata agli investimenti	€ 91.776,64
Totale parte disponibile	€ 267.221,39

Con riferimento ai fondi posti all'interno del risultato di amministrazione, si osserva che il Comune, in applicazione del metodo ordinario, ha proceduto all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per un valore uguale all'importo minimo. Nella relazione sulla gestione, l'Ente precisa che con la redazione del rendiconto 2020, l'accantonamento a tale fondo incrementa rispetto al 2019, in quanto il sistema di calcolo che entra a regime prende in considerazione esclusivamente il dato del riscosso sui residui degli ultimi cinque anni. Inoltre, a seguito dell'emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid, che ha determinato sostanziali riduzioni di entrate, il Comune si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha consentito di determinare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019, in luogo di quelli

del 2020; nel questionario sul rendiconto 2020, l'Ente dichiara che l'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo in questione.

Per quanto riguarda gli altri fondi ed accantonamenti, si rileva che è stato costituito un fondo per indennità fine mandato del Sindaco, pari ad euro 5.800,00, e, nella voce altri fondi, un fondo accantonamento per attività di controllo Tari, pari ad euro 52.000,00.

Il Comune, nel questionario a rendiconto 2020, attesta che sono state accantonate quote per la copertura degli oneri da contenzioso e che le stesse sono risultate congrue, ma nei documenti contabili non risultano accantonamenti. Nella relazione sul rendiconto 2020, invece, l'Organo di revisione dichiara che nulla è stato accantonato per fondo rischi contenzioso e che una quota, pari ad euro 49.460,33, è stata vincolata in sede di bilancio per spese contenzioso per tutela giudiziaria, mentre nella nota integrativa al bilancio di previsione 2021/2023 nulla viene riferito in merito a tale accantonamento, così come nella relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione.

Nel questionario sui debiti fuori bilancio per l'anno 2020 l'Ente dichiara che l'Organo di revisione ha attestato la congruità dell'accantonamento e che la consistenza del fondo rischi contenzioso al 31 dicembre è di euro 49.460,33, ma, come sopra riportato, la somma non risulta contabilizzata tra gli accantonamenti nel risultato di amministrazione 2020.

Non risultano accantonamenti, come nei precedenti esercizi 2018 e 2019, per fondo perdite partecipate, rispetto ai quali l'Ente dichiara che non ricorre la fattispecie.

Si rileva, inoltre, che la compilazione dell'allegato a) Risultato di amministrazione, presente nella BDAP, è incompleta, in quanto nulla è indicato in merito alla ripartizione della composizione del risultato di amministrazione per il 2020. L'Ente, a seguito di richiesta istruttoria, precisa di aver rettificato gli allegati al rendiconto 2020, rideterminando la quota di avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 a seguito della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all'art. 39, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall'art. 1, comma 830, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (atto di Consiglio comunale n. 57 del 29 luglio 2021 e verbale dell'Organo di revisione n. 24 del 22 luglio 2021).

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva, in particolare, quanto esposto nella tabella di seguito riportata.

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 2.511.827,07	€ 479.712,00	19,10%
Tit.1 competenza	€ 7.927.526,10	€ 6.446.752,44	81,32%
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 802.599,72	€ 392.482,05	48,90%
Tit.3 competenza	€ 1.071.315,18	€ 386.874,27	36,11%

L'Ente mostra una modesta capacità di riscossione a residuo relativamente al titolo 1 ed anche relativamente al titolo 3, sia a competenza che a residuo.

In merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria, dal questionario sul rendiconto 2020, risultano **accertamenti** per l'attività di contrasto alla "evasione tributaria Imu/Tasi" e per "recupero evasione altri tributi" per un importo complessivo di euro 1.282.148,50 ed **incassi** per euro 272.052,70, con conseguente accantonamento al FCDE, a competenza, per euro 218.674,85 e, a rendiconto, per euro 399.474,13.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	€ 4.663.095,75
Anticipazione di tesoreria	NO
Cassa vincolata	€ 48.283,30
Tempestività dei pagamenti	-7,12gg

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere, non rilevando problematiche relativamente alla tempestività dei pagamenti.

Tale Organo attesta, inoltre, che l'Ente al 31/12/2020 ha registrato uno *stock* di debito commerciale inferiore al 5% delle fatture ricevute nel medesimo

esercizio; non è tenuto, pertanto, a rispettare la condizione di riduzione dello *stock* di debito del 10% alla medesima data rispetto al 31/12/2019 né ad applicare nel bilancio di previsione 2021/2023 il fondo garanzia debiti commerciali (FGDC).

L'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria e la cassa vincolata, pari ad euro 48.283,30, non è stata movimentata nell'anno.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	€ 1.365.635,72	€ 1.663.964,72

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L., con un'incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate relative al rendiconto del penultimo anno, pari allo 0,41% per l'anno 2019 e allo 0,32% per l'anno 2020.

Relativamente al dato iscritto nel questionario 2020 riguardante il debito residuo a fine anno, si riscontra una differenza rispetto all'importo riportato nella relazione dell'Organo di revisione e negli schemi BDAP con riferimento ai rimborsi dei mutui effettuati nel 2020, in quanto nel questionario viene indicata la somma di euro 322.974,60, anziché quella di euro 322.987,44 iscritta nella relazione dell'Organo e negli schemi BDAP e, conseguentemente, questo importo altera il valore del debito finale complessivo di fine anno. A seguito di specifica richiesta di chiarimento sul punto, l'Ente conferma che il debito complessivo al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 1.663.964,72 e che la differenza, pari ad euro 12,84, rispetto al dato contenuto nella relazione dell'Organo di revisione è dovuta ad una quota di interessi pagata nel 2021 su un mutuo MEF derivante dalla sospensione per Covid-19 delle rate di ammortamento.

Nel corso dell'esercizio considerato viene contratto **nuovo debito** con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. di **euro 621.303,60** per il parziale finanziamento di un intervento di riqualificazione energetica del polo scolastico di Basilicogiano per una spesa complessiva di euro 895.000,00. Non sono state effettuate invece operazioni di rinegoziazione di mutui.

L'Ente, inoltre, ha dichiarato di non avere in essere garanzie a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati, né garanzie (quali fidejussioni o

lettere di *patronage*) o altre operazioni di finanziamento in favore dei propri organismi partecipati, né strumenti di finanza derivata.

In merito alla gestione finanziaria 2020 derivante dagli effetti connessi all'emergenza sanitaria, l'Ente dichiara di aver correttamente contabilizzato ed utilizzato le somme derivanti dalla sospensione dei mutui (mutui MEF) ex art. 112 del citato decreto-legge n. 18/2020. Tale quota, pari ad euro 19.212,20, è confluita in avanzo e vincolata alla voce "Altri vincoli", come si evince nel prospetto a2) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 2020. Per le somme derivanti da altre operazioni di sospensione mutui, l'Ente dichiara che non è ricorso la fattispecie.

2.1. Dalla documentazione versata in atti per l'esercizio 2020 risulta inoltre quanto segue:

- nelle domande preliminari del questionario non sono stati segnalati elementi di criticità;
- il rendiconto 2020, così come il preventivo 2021/23, è stato approvato nei termini di legge (termine fissato al 31 maggio 2021 dall'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56);
- l'invio alla BDAP dei dati di rendiconto 2020 è avvenuto in data 24 giugno e, quindi, entro il termine di legge, come pure la trasmissione degli schemi del bilancio di previsione 2021/23 approvati dal Consiglio comunale;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV, valorizzato sia per la parte corrente che in conto capitale, iscritto nei bilanci consuntivi degli esercizi 2019 e 2020;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del T.U.E.L. e, nel corso dell'esercizio 2020, sono stati attuati nuovi investimenti finanziati da debito, così come a bilancio di previsione 2021/23. Inoltre, nell'anno 2020 non sono state effettuate operazioni di rinegoziazione mutui;
- non sono state concesse garanzie a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati e non sono in essere garanzie o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati;
- nella relazione dell'Organo di revisione al bilancio di previsione 2021/23 si legge che l'Ente ha rilasciato garanzia fideiussoria per un mutuo acceso dall'Unione Pedemontana Parmense per la realizzazione di un impianto di video sorveglianza;
- l'Ente non ha ricevuto anticipazioni di liquidità nel 2020;

- a rendiconto 2020 risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- nel questionario sul rendiconto 2020 l'Ente dichiara di non aver accantonato fondi per passività potenziali, in quanto ritiene di aver dimostrato di poter far fronte con proprie risorse di bilancio ad eventi avversi, anche di impatto economico importante;
- nel bilancio di previsione l'Ente ha provveduto a stanziare accantonamenti per spese potenziali;
- nel 2020 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
- l'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- nel corso dell'esercizio 2020 l'Ente ha modificato la programmazione del personale dopo il 20 aprile 2020, alla luce dell'art. 33, comma 2, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del successivo D.P.C.M. 17/03/2020 e l'aumento di spesa, pari al 2%, è al di sotto del limite della soglia di riferimento;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- in relazione agli organismi partecipati, l'Organo di revisione ha dichiarato, nel questionario sul rendiconto, che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 hanno riguardato la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini dell'adempimento, ma che la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione, pur non essendosi verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati. Inoltre, l'Organo di revisione, nella sua relazione a rendiconto, dichiara di aver verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati. Nella relazione sulla gestione rendiconto 2020, si evince che l'Ente ha provveduto all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette ed indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

- nel parere sul rendiconto 2020, l'Organo di revisione ha indicato gli effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria. In particolare, ha verificato che l'Ente:

- abbia correttamente contabilizzato ed utilizzato le somme derivanti dal Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'art. 106 del citato decreto-legge n. 34/2020 e dagli altri specifici ristori di entrata e di spesa;
- non abbia usufruito dell'anticipazione di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati a 31 dicembre 2019;

- non abbia utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza, in deroga all'art. 187, comma 2, T.U.E.L.;

- durante l'esercizio 2020, l'Ente non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico delle Società Partecipate);

- il rendiconto è stato approvato dal Consiglio comunale in data 28 aprile 2021 e, pertanto, prima della certificazione Covid; l'Ente ha rettificato gli allegati al rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione con la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 29 luglio 2021;

- dal bilancio di previsione per il triennio 2021-23 emerge il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi dell'art. 1, comma 821, della legge n. 145 /2018, con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal D.M. 1° agosto 2019;

- nella sezione "note" del questionario relativo al consuntivo 2020 trasmesso in data 2 novembre 2021 viene specificato che il Collegio dei revisori è stato nominato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense n. 13 del 24 maggio 2021.

3. Il bilancio di previsione per il triennio 2021-23 del Comune di Montechiarugolo è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 11 gennaio 2021 e l'Organo di revisione, nella relazione prodotta ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del T.U.E.L. e dalle norme del D.lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo, ha rilevato la coerenza interna, la congruità e

l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, esprimendo parere favorevole.

4. Si rammenta infine che il Comune di Montechiarugolo (PR) **era stato destinatario di pronuncia inerente al rendiconto per l'esercizio 2010 ed il bilancio di previsione 2011** (deliberazione n. 255/2012/PRSE), con cui la Sezione aveva rilevato le seguenti criticità: risultato negativo della gestione di competenza e saldo positivo o uguale a zero della parte corrente, risultato economico dell'esercizio negativo.

5. Alla luce degli elementi di potenziale criticità, il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. n. 1037 del 14 marzo 2022, di fornire chiarimenti in merito ai seguenti profili:

- verifica della capacità di indebitamento e della sostenibilità per far fronte a potenziali passività;
- FPV ed equilibri di bilancio;
- rapporti creditori e debitori con l'Unione dei Comuni e con l'ASP;
- fondo passività potenziali e oneri da contenzioso;
- riconciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati;
- determinazione e utilizzo delle risorse a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e/o assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e/o delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

5.1. In risposta alla predetta nota istruttoria, il Comune, con nota prot. C.d.c. n. 1414 del 1° aprile 2022, ha fornito i chiarimenti di seguito riportati.

5.1.1. In relazione al mutuo di euro 400.000,00, acceso con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) S.p.a. dall'Unione Pedemontana Parmense, di cui l'Ente fa parte, per la realizzazione, per conto dei comuni aderenti, di un impianto di video sorveglianza finalizzato ad una maggiore sicurezza stradale, in quanto consentirebbe di conoscere i veicoli circolanti senza assicurazione e per il quale l'Ente ha rilasciato garanzia fideiussoria, il Comune:

- ha precisato che la quota a proprio carico per il 2020 è pari ad euro 5.423,65, come da comunicazione del 22 marzo 2022 ricevuta dall'Unione, e che intende far fronte all'eventuale rischio di escussione con risorse proprie;

- ha trasmesso, a seguito di specifica richiesta formulata in sede istruttoria, l'atto del Consiglio comunale n. 5 del 28 gennaio 2016 con cui è stata attivata la garanzia fideiussoria, con riferimento al contratto di prestito a scopo ordinario a tasso fisso assunto dall'Unione con la CDP S.p.a.

5.1.2. In relazione alla riscontrata incongruenza dei valori del FPV di parte corrente e di parte capitale riportati nei prospetti del questionario a rendiconto e nel quadro generale riassuntivo del consuntivo presente nella BDAP rispetto a quelli indicati nel prospetto "verifica equilibri" riportato nella relazione dell'Organo di revisione e nella BDAP, il Comune conferma la correttezza dei valori del FPV inseriti nel questionario (**FPV di parte corrente: euro 155.654,29; FPV di parte capitale: euro 1.118.197,75**), dichiarando, al contempo, che il disallineamento rispetto al dato riportato nel prospetto "verifica equilibri" sulla BDAP deriva da un mero errore del programma in uso di elaborazione dei dati finanziari dell'Ente e che è stata richiesta una verifica tecnica alla *software house* per ricercare errori e disallineamenti nei dati riportati nelle tabelle presenti nella BDAP.

5.1.3. In relazione alla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l'Unione Pedemontana Parmense, l'Ente riferisce che, su impulso dell'attuale Organo di revisione, ha effettuato la riconciliazione formale dei crediti e debiti al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, attestando la coincidenza delle risultanze con la propria contabilità; il Comune ha comunicato gli importi dei crediti e debiti reciproci, che vengono riportati nella seguente tabella:

	31/12/2020	Situazione alla data di risposta alla richiesta istruttoria (09/05/2022)	31/12/2021	Situazione alla data di risposta alla richiesta istruttoria (09/05/2022)
Debiti v/Unione	€ 484.837,30	€ 3.156,96	€ 470.774,78	€ 55.578,54
Crediti v/Unione	€ 6.079,06	€ 6.079,06	€ 16.339,17	€ 16.339,17

Con riferimento ad eventuali partecipazioni nell'Azienda Speciale Pedemontana Sociale, il Comune attesta di non avere partecipazioni dirette, in quanto azienda strumentale dell'Unione.

5.1.4. In relazione all'assenza di accantonamenti a fondo rischi contenzioso e al monitoraggio della situazione di eventuali posizioni debitorie fuori bilancio che si potrebbero determinare, l'Organo di revisione afferma di aver preso atto dell'attestazione rilasciata dal responsabile del settore affari istituzionali, controfirmata dal responsabile finanziario, con la quale viene dichiarato che sulla base del contenzioso pendente non sussistono passività potenziali e fa presente che dalla data di approvazione del rendiconto 2020 non si è manifestata la necessità di riconoscere debiti fuori bilancio. Sottolinea, inoltre, che, su impulso dell'attuale Organo di revisione, il Comune si è attivato con un costante monitoraggio delle risorse eventualmente accantonate per affrontare le posizioni debitorie fuori bilancio che si potrebbero determinare a seguito degli esiti dei giudizi e che, sulla base della ricognizione puntuale del contenzioso anche tributario, tenendo conto anche dei crediti di modesta entità e delle passività potenziali che potrebbero emergere, l'Ente provvederà ad effettuare un adeguato accantonamento al fondo rischi contenzioso in sede di rendiconto 2021.

Dalle risultanze contabili presenti nella BDAP emerge che effettivamente a rendiconto 2021 l'Ente ha provveduto ad accantonare tra i fondi del risultato di amministrazione euro 89.460,73 a fondo rischi contenzioso.

5.1.5. In relazione alla dichiarazione dell'Ente che la nota informativa allegata al rendiconto non è corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione, pur non essendosi verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti di credito/debito, il Collegio di revisori in carica dichiara che non sono agli atti i verbali riepilogativi di asseverazione e la documentazione inerente alla verifica dei rapporti creditori/debitori con gli organismi partecipati al 31 dicembre 2020 e allega il prospetto della verifica debiti e crediti reciproci dell'esercizio 2020 nel quale risulta che l'unica società verso la quale l'Ente vanta un credito, pari ad euro 2.150,00, è **Lepida S.p.a.**, mentre con le altre società partecipate non risultano crediti né debiti. In relazione all'aggiornamento sull'attuazione delle misure di razionalizzazione di alcune società e sulla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, l'Ente dichiara che, con delibera del Consiglio comunale n. 94/2021, ha attuato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre 2020 e fornisce gli aggiornamenti richiesti riguardo alle società partecipate Parmabitare Srl e So.Ge.A.p.

Riguardo alla prima (**Parmabitare S.c.r.l.**), si ricava che:

- dalla data del 26 luglio 2018 la società è stata posta in liquidazione;
- con specifica comunicazione, nell'anno 2019, la società ha informato gli enti locali partecipanti al capitale sociale che la condizione di società in liquidazione impedisce alla stessa l'acquisto delle quote degli enti che hanno esercitato il proprio diritto di recesso e che occorre attendere la chiusura della fase di liquidazione (nel mese di dicembre 2021 era in corso).

Relativamente a **So.Ge.A.p.**, emerge che:

- il Comune ha provveduto alla notifica a tutti i soci della volontà di attivare la procedura di alienazione di n. 4 azioni in suo possesso del valore nominale di euro 12,00 ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione;
- che tale fase si è conclusa negativamente;
- permane la volontà dell'Amministrazione comunale di procedere con l'esercizio del diritto di recesso nel corso del 2022 nei tempi previsti dallo Statuto.

5.1.6. In relazione alla determinazione e all'utilizzo delle risorse a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e/o assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e/o delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 l'Ente:

a) ha comunicato l'ammontare delle risorse ricevute a valere sul Fondo di cui all'art. 106 del citato decreto-legge n. 34/2020 e successive modificazioni e/o integrazioni, ovvero assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e/o delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19; in particolare, nell'annualità 2020 risultano:

- euro 872.377,00 (fondo funzioni fondamentali), di cui euro 165.792,00, riconosciuti a titolo di perdita Tari;
- euro 49.056 (ristori specifici di entrata per Imu e Tosap);
- euro 162.389 (ristori specifici di spesa);

b) ha trasmesso copia della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, relativa all'esercizio 2020, che evidenzia un saldo complessivo negativo di **-514.726 euro**, che non incorpora il fondo funzioni fondamentali ma solo i ristori specifici di entrata e di spesa;

c) ha comunicato che la suddetta certificazione è stata inviata in data 26 maggio 2021 (quindi, nei termini di legge);

d) ha comunicato che, avendo approvato il rendiconto in data 28 aprile 2021 con atto del Consiglio comunale n. 32 e, quindi, prima del termine di scadenza per l'invio della certificazione, ha dovuto rettificare gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco

analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), come da delibera del Consiglio comunale n. 57 del 29 luglio 2021;

e) ha confermato di non aver ricevuto segnalazioni e/o richieste di modifiche della certificazione Covid 19 da parte della Ragioneria generale dello Stato;

f) ha comunicato l'utilizzo delle risorse nell'anno 2020 per le finalità per le quali sono state attribuite e che, nell'anno 2021, sono state utilizzate quote di avanzo vincolato Covid-19 pari ad euro 276.296,91, di cui euro 76.296,91 per spese di sanificazione ambienti ed euro 200.000,00 quale maggiore trasferimento all'Unione per l'Azienda Pedemontana Sociale, come da delibera di Consiglio comunale n. 80 del 30 novembre 2021, dalla quale si evince che tale somma (euro 200.000) è stata destinata a compensare la riduzione del canone di concessione relativo alla struttura residenziale socio-assistenziale per anziani "Residenza al parco" di Monticelli Terme a causa dell'epidemia da Covid-19, in applicazione di quanto stabilito dall'attuale contratto sottoscritto dall'Ente, così come da delibera della Giunta Comunale n. 122 del 16 novembre 2021;

g) ha fornito un dettagliato riscontro dei calcoli effettuati per addivenire alla determinazione dell'ammontare delle somme vincolate nel risultato di amministrazione 2020, rappresentate nell'allegato a/2), alla luce delle risultanze della certificazione 2020, dal quale risulta la corrispondenza tra quanto riportato nei documenti di dettaglio trasmessi e quanto indicato nelle voci di avanzo vincolato per vincoli derivati da leggi;

h) ha rappresentato che, entro il 31 maggio 2022, avrebbe proceduto all'elaborazione della certificazione Covid relativa all'anno 2021 e che avrebbe fornito i dati tempestivamente e, comunque, entro i termini di legge.

6. Il magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Montechiarugolo (PR) all'esame del Collegio.

DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" ha introdotto forme di controllo cd. "*collaborativo*" nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane

e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno"* (ex multis, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *"sulla gestione del bilancio dello Stato"*, esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo comma, Cost.).

1.1. L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione

dell'Ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

1.2. Con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che *"le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità"* (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, del 28 maggio 2019), sebbene debba ritenersi che l'interpretazione sistematica della vigente normativa, orientata dai principi costituzionali, non escluda la possibilità di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l'attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile.

Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. 7 giugno 2007, n. 179).

Ne consegue che l'attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione 8 gennaio 2020, n. 4).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni*

regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime". La Sezione delle autonomie ha in particolare evidenziato che, nel perseguimento dell'obiettivo di ridurre *"quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo"*, tra le metodologie di controllo adottabili si colloca la possibilità di esaminare *"congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019).

La verifica degli equilibri in chiave dinamica non può pertanto prescindere dalla generale considerazione circa l'effettiva e duratura tenuta degli stessi, come momento di scrutinio *del raggiungimento di una situazione stabile di equilibrio del bilancio»* (Corte cost., sent. n. 18/2019), la quale non può essere condizionata da fattori contingenti. È utile sottolineare come, in relazione agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. sotto l'aspetto della garanzia della sana ed equilibrata gestione finanziaria, il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nell'ambito della quale la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate. È noto, infatti, che la Consulta ha valorizzato la *«articolazione teleologica del precetto costituzionale»*, traducibile, *«sotto il profilo dinamico, nella continua ricerca degli equilibri»*, così che il valore preservato non può in quanto tale essere sottoposto *"a una notevole quantità di variabili che non consentono, se non casualmente, il raggiungimento e il mantenimento di una situazione stabile e definitiva"*.

Pertanto, un'analisi fondata su una visione dinamica nei termini sopra descritti non può in ogni caso prescindere da una positiva valutazione sulla veridicità e sull'attendibilità dei dati contabili indicati nei documenti contabili dell'ente.

In concreto, *«la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente*

avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese» (Corte costituzionale, sentenza n. 197/2019): occorre cioè una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione (Corte costituzionale, sentenza n. 227/2019), che garantisca il raggiungimento di un equilibrio stabile e duraturo.

Il criterio della dinamicità dei profili contabili che sostengono il bilancio non deve limitarsi a valutare le variazioni, dovute anche a eventi straordinari, della situazione di squilibrio originariamente rappresentata dall'Ente ma deve anche tener conto di eventuali errori o mutamenti esogeni nella previsione.

1.3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La Sezione evidenzia che "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.5 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del T.U.E.L., quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del T.U.E.L. che, al comma 1, dispone che: "*Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I*

trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188".

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente, dal momento che ne rappresenta, come detto, il coefficiente necessario (Corte cost., sent. n. 18/2019). Oltre che nelle previsioni dei citati artt. 186 e 187 del T.U.E.L., esso trova quindi un concreto momento di declinazione nella previsione dell'art. 162 del T.U.E.L.: in particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del T.U.E.L.). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento: ciò sia in relazione al parametro del controllo (ovverosia "dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"), sia ai fini degli esiti del controllo stesso

contemplati dall'art. 148 bis, comma 3, del T.U.E.L. (secondo cui il vaglio della Corte, ove si sia concluso con esito negativo, comporta la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

È per questa ragione che il legislatore, oltre a delineare nei termini sopra illustrati il principio dell'equilibrio di bilancio, ha previsto anche vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, comma 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del T.U.E.L. detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le dimensioni fondamentali della gestione, correlate al rispetto degli equilibri di bilancio (compendiati nel risultato contabile di amministrazione) e alla sostenibilità dell'indebitamento, sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente, proprio perché su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti, in chiave necessariamente dinamica (Corte cost., sent. n. 250/2013).

1.4. A tale ultimo riguardo, va peraltro sottolineato che nell'anno 2020, numerosi provvedimenti hanno destinato risorse agli enti locali al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica. Tra i primi in tal senso si rammentano: gli artt. 114 e 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. «cura Italia», istitutivi del fondo per la sanificazione degli ambienti e fondo per lo straordinario della polizia locale, l'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, relativo al fondo di solidarietà alimentare, gli artt. 112-*bis* e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rispettivamente dedicati ai fondo comuni particolarmente danneggiati

dall'emergenza sanitaria ed ai ristori a fronte delle minori entrate da IMU.

L'iniziale logica d'intervento settoriale è stata quindi superata, dal punto di vista della provvista di risorse finanziarie a favore degli enti locali, dall'art. 106 del citato d.l. n. 34/2020, il quale ha istituito un fondo finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza (il cd. "fondone"). Successivamente, l'art. 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha incrementato il fondo in esame, finalizzato a ristorare la perdita di gettito, da considerare al netto delle minori spese e delle risorse già assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli enti locali beneficiari delle risorse in esame sono stati chiamati a trasmettere, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, utilizzando l'apposito applicativo sul portale del Ministero dell'economia e finanze, una certificazione volta a documentare la suddetta «perdita di gettito».

La legge in esame (nel disporre un ulteriore incremento, per l'anno 2021, del fondo funzioni fondamentali: art. 1 co. 822) ha disposto, al comma 823, che «le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».

Successivamente, l'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. «sostegni-ter») ha stabilito che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge n. 178/2020 sono utilizzabili anche nel 2022 per le medesime finalità. Di conseguenza, è stato differito al 31 ottobre 2023 il termine entro cui il Ministero provvederà alla definitiva verifica della perdita di gettito degli enti e sarà quindi effettuato il conguaglio finale, considerando le risorse del fondo funzioni fondamentali 2020 e 2021 non utilizzate alla data del 31 dicembre 2022, unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022.

In questo senso, già le Linee guida sui bilanci di previsione 2021-2023 avevano avuto modo di sottolineare come "All'adempimento degli obblighi di certificazione della perdita di gettito sono correlati significativi effetti sostanziali che incidono sulla gestione, per cui è necessario procedervi con particolare attenzione.

In conseguenza di ciò, la possibilità di utilizzare il surplus delle risorse del c.d. «Fondone» nel 2021, anche tramite l'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione 2021-2023, passa attraverso un'oculata rendicontazione

delle minori entrate e delle maggiori spese dovute alla crisi pandemica indicate nell'apposita certificazione in scadenza al 31 maggio 2021". Parimenti, "la previsione delle entrate correnti deve tenere conto, da un lato, delle rinnovate esenzioni da imposte e da altri obblighi tributari, evenienze determinate dalla normativa emergenziale e, dall'altro, recepire gli effetti della ripresa dell'attività degli uffici tributari".

Alla luce delle premesse sin qui svolte, l'obiettivo fondamentale della verifica della Sezione è pertanto volto alla tenuta effettiva dei bilanci degli enti locali, dal momento che, come sottolineato dalle Linee guida, "Nell'impiego di questi fondi non deve mai essere trascurato il fine di mettere in sicurezza i bilanci degli enti, che dovranno adottare le misure di sostegno della propria comunità garantendo la tenuta degli equilibri gestionali e finanziari (...).

In virtù di questa cautela nella programmazione 2021-2023, dovrà essere considerata l'ordinaria composizione delle entrate correnti al netto degli effetti dei ristori che, pur incidendo sul risultato di competenza, hanno natura di entrata straordinaria."

Del resto, la copertura finanziaria di una spesa e l'equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall'armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa (*ex plurimis*, Corte cost., sentenze n. 197 e n. 6 del 2019), ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l'iscrizione in bilancio (Corte Cost., sentenza n. 250/ 2013). La "necessaria" «contestualità [...] dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime»). (Corte Cost. n. 213/2008) implica quindi la doverosa disamina di tutte le poste di carattere straordinario, richiedendo un necessario approfondimento istruttorio

L'attenzione della Sezione si è pertanto concentrata, *inter alios*, sulle certificazioni rese dagli organi di revisione le quali "devono trovare piena coerenza con l'evidenza della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020, anche tenendo conto, distintamente, di eventuali vincoli per ristori specifici di spesa. La stessa avvertenza riguarda gli ulteriori fondi messi a disposizione per la medesima finalità dall'art. 1, comma 822, della «Legge di Bilancio» 2021 (legge n. 178/2020), come integrati dalle ulteriori misure adottate dal decreto «sostegni» che saranno oggetto di un'analogha certificazione riferita al 2021, da trasmettere entro il 31 maggio 2022. In tali termini la rendicontazione dei fondi Covid-19 (2020-2021) ha carattere biennale e l'eventuale obbligo di restituzione delle somme non utilizzate viene posticipato agli esiti della certificazione 2021.

Nella prospettiva necessariamente dinamica che informa il controllo di cui ai sopra richiamati art. 1, co. 166, l. n. 255/2006 e 148-*bis* del T.U.E.L., l'istruttoria svolta dalla Sezione ha pertanto preso in esame la certificazione Covid trasmessa dall'ente, a fini di verifica della corretta appostazione contabile delle risorse assegnate al Comune e non ancora spese al termine dell'esercizio finanziario per il 2020.

1.5. L'anzidetta rilevazione della situazione finanziaria dell'esercizio oggetto della presente analisi potrebbe verosimilmente subire una intuibile variazione sul versante dinamico dovuta a una serie di fattori esogeni di carattere contingente. L'equilibrio di bilancio così risultante potrebbe essere inciso, in altri termini, nella attuale situazione emergenziale, dall'aumento dei costi dell'energia che impattano sulla tenuta finanziaria dei documenti contabili dell'ente e, segnatamente, di quello in corso. Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, infatti, *«impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio»* (Corte cost., sent. n. 250/2013): di talché, al di là degli interventi di carattere una tantum disciplinati dal legislatore in soccorso degli enti locali, diviene doveroso da parte del Comune apprestare i necessari strumenti per garantire la indispensabile flessibilità del bilancio. A presidiare il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, (cfr. *ex plurimis*, Corte cost., sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), che *«consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche»*. Corte cost. n. 250/2013, è pertanto funzionalmente astretta la doverosità dell'adozione di *«appropriate variazioni del bilancio di previsione, in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità dell'amministrazione»* (Corte cost., sent. n. 266/2013).

2. La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (deliberazione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, richiamata dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/2020/INPR di approvazione delle linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali). Anche per l'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 e al bilancio di previsione 2021-23 questa Sezione ha definito i

criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 243/2021/INPR del 30 novembre 2021) e precisamente:

- 1) Enti che non hanno inviato il rendiconto 2020 a BDAP e Comuni destinatari di deliberazione per inadempienza all'invio del questionario sul rendiconto 2020;
- 2) Enti oggetto di segnalazione di gravi criticità da parte degli Organi di revisione;
- 3) Enti con verifiche ispettive del MEF in corso di istruttoria;
- 4) Enti destinatari di pronunce con significative criticità nell'esercizio 2020;
- 5) Comuni capoluogo di provincia;
- 6) Comuni con "FAL" valorizzato, e cioè riportato con valore superiore a zero nel risultato di amministrazione;
- 7) Comuni con fondo cassa a zero al 31 dicembre 2020;
- 8) Comuni con "FCDE" uguale a zero;**
- 9) Comuni con parte disponibile del risultato d'amministrazione minore o uguale a zero;
- 10) Comuni con "FPV in c/capitale" uguale a zero e con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- 11) Comuni con giorni di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria maggiore di 200;
- 12) Comuni per i quali la differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, è maggiore del 200%;
- 13) Comuni non in Unione con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- 14) Comuni critici estratti da *open civitas* (revisione della spesa - quadranti 1, 2 e 3);
- 15) Comuni non assoggettati ai controlli finanziari negli ultimi cinque anni, con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- 16) Comuni con fondo perdite partecipate valorizzato, e cioè riportato con valore superiore a zero e popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- 17) Enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengono necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale;

3. All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Montechiarugolo (PR), selezionato in base al **criterio n. 8**, poiché nella BDAP non risultavano accantonamenti al FCDE nel risultato di amministrazione 2020, mentre, a seguito

di approfondimenti successivi, tale carenza è risultata il frutto di un errore nell'invio dei dati - si rilevano i seguenti profili di criticità:

3.1 Mancato invio alla BDAP dei dati di rendiconto, così come modificati a seguito della rideterminazione della quota di avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 per effetto della certificazione Covid-19. Incongruenze tra i dati contabili riportati nel questionario e quelli presenti nella BDAP.

(cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n.65/2019/PRSE, n.42/2020/PRSE)

Dall'istruttoria è emerso che il Comune di Montechiarugolo, con atto del Consiglio comunale n. 32 del 28 aprile 2021, ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2020; ha, quindi, inviato alla BDAP i dati del rendiconto. Dopo l'approvazione del rendiconto e la trasmissione alla BDAP, nei termini di legge, l'Ente, con atto del Consiglio comunale n. 57 del 29 luglio 2021, ha rideterminato le somme vincolate del risultato di amministrazione e rettificato gli allegati concernenti il risultato di amministrazione ma non ha provveduto all'invio alla BDAP dei dati del rendiconto modificati a seguito della rideterminazione della quota di avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 per effetto della certificazione Covid-19 e dei chiarimenti forniti dalla Ragioneria generale dello Stato.

Inoltre, dall'esame svolto sui documenti contabili, con riferimento al FPV iscritto in entrata, distinto tra parte corrente e parte capitale, sono emerse alcune discordanze: in particolare, i valori riportati nel quadro generale riassuntivo di FPV di entrata, parte corrente ed investimenti, non trovano corrispondenza con quanto riportato nella relazione dell'Organo di revisione e nel prospetto "verifica equilibri" presente nella BDAP dove il FPV iscritto in entrata per spesa corrente è pari ad euro 202.595,44, invece di euro 155.654,29, e quello per spesa di investimento è di euro 1.071.256,60, anziché di euro 1.118.197,75.

Per quanto tale incongruenza non si riverberi sul rispetto degli equilibri di bilancio, dal momento che l'importo complessivo iscritto in entrata nell'esercizio 2020 trova corrispondenza con quanto riportato a rendiconto 2019 in parte spesa e l'Ente abbia provveduto, come da risposta fornita in sede istruttoria, a richiedere una verifica tecnica alla *software house* per la sistemazione dei disallineamenti nelle tabelle BDAP, questa Sezione ritiene di dover rappresentare quanto segue.

Innanzitutto, nel richiamare l'Ente ad una più attenta verifica dei documenti da inoltrare alla banca dati, nonché ad adoperarsi tempestivamente per comunicare eventuali rettifiche si rendessero necessarie successivamente

all'invio, il Collegio rileva che anche il revisore, nel rinnovato contesto dell'armonizzazione contabile, è chiamato ad assicurare l'attendibilità dei dati e ad attestare la congruenza tra le informazioni inserite nella BDAP e quelle presenti nei documenti contabili dell'Ente (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 6/2017); per questo è tenuto a registrarsi al sistema gestionale in questione.

Più in generale, la Sezione sottolinea l'importanza della corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia contabile degli enti locali, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo nel quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni. Per questo motivo, i controlli rinvergono fondamento nel questionario redatto, sia pur in forma semplificata, dall'Organo di revisione dell'ente, ma anche e soprattutto dalle informazioni contenute nella BDAP. La previsione di una banca dati uniforme, in materia finanziaria, per tutti gli enti del comparto pubblico trova fondamento normativo nell'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che dispone: "Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge". Quindi, ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118/2011, le regioni, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali trasmettono le previsioni di bilancio e le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al menzionato articolo 13 della legge n. 196/2009, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'importanza del corretto inserimento dei dati da parte dell'organo di revisione si evince tra l'altro dal fatto che "Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per

dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche si dotano di una banca dati unitaria, basata sui sistemi e sugli schemi armonizzati di cui ai punti precedenti, attraverso cui condividere i dati concernenti i bilanci, le operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attività di monitoraggio dei conti pubblici. Tale banca dati dovrà essere aggiornata in «tempo reale», attraverso una forma di trasmissione dei dati basata esclusivamente su un apposito impianto informatico, e accessibile a tutte le amministrazioni pubbliche, perché possa divenire uno strumento diffuso di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura" (cfr. Relazione al disegno di legge – Atto Senato n. 1397). Ciò anche per consentire il superamento dei limiti intrinseci dovuti alla introduzione dei "moduli standardizzati dell'armonizzazione dei bilanci (...) indispensabili per i controlli della finanza pubblica", "i quali devono innanzitutto servire a rendere omogenee, ai fini del consolidamento dei conti e della loro reciproca confrontabilità, le contabilità dell'universo delle pubbliche amministrazioni, così articolato e variegato in relazione alle missioni perseguite", ma che "non sono idonei, di per sé, ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell'organizzazione con cui vengono perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato" (Corte cost., sentenza n. 184 del 2016), in quanto "caratterizzate dalla difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza".

L'introduzione degli obblighi di corretto inserimento dei dati nella BDAP appare pertanto strettamente funzionale a quanto sopra indicato.

Quindi, al fine di garantire la puntuale osservanza degli obblighi sopra citati, la Sezione, riservandosi di monitorarne gli esiti in occasione dei prossimi cicli di controlli, invita il Comune a inviare tempestivamente alla BDAP i dati definitivi del rendiconto 2020, così come modificati a seguito della certificazione Covid-19, provvedendo, al contempo, alla rettifica dei prospetti sopra richiamati, ai fini del superamento dei disallineamenti rilevati in sede istruttoria.

3.2. Mancata asseverazione dei dati relativi rapporti crediti/debiti con alcune società partecipate

(cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 47/2021/PRSE e n.52/2021/PRSE)

L'Ente ha rappresentato, fornendo risposta negativa a specifica richiesta presente nel questionario relativo al consuntivo 2020, di non aver acquisito l'asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione del dato relativo ai

reciproci rapporti debitori/creditori di alcune società partecipate, riferendo, in sede istruttoria, che non sono agli atti verbali riepilogativi di asseverazione né la documentazione inerente alla verifica dei rapporti di debito/credito con gli organismi partecipati. In particolare, la nota informativa di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011, trasmessa e compilata sulla base delle risultanze del Comune e per la quale il precedente Organo di revisione attestava, nella sua relazione a rendiconto 2020, di aver verificato la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, mostra, per le uniche due società partecipate (Iren S.p.a. e Lepida S.p.a.), i riferimenti dell'inoltro da parte dell'Ente della richiesta di riconciliazione alla società e che, sulla base delle risultanze contabili, l'Ente vanta un credito verso la società Lepida S.p.a., mentre non risultino debiti e crediti verso la società Iren S.p.a.

In proposito, la Sezione ribadisce che l'adempimento di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011 riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e va esteso anche alle società quotate nei mercati regolamentati (cfr. deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 39/2019/PRSE), in quanto l'attendibilità delle risultanze contabili è condizionata dal positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio. La necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati risulta necessaria, pertanto, al fine di evitare eventuali incongruenze e per garantire la piena attendibilità dei dati.

Pertanto, la Sezione invita l'Amministrazione comunale ad attivarsi tempestivamente, rinnovando la richiesta e ribadendo l'obbligo, ove necessario, agli enti inadempienti, al fine di garantire che i dati asseverati siano resi disponibili, evitando, per il futuro, eventuali casi di omissione riferibili ai propri organismi partecipati (nella comunicazione dei dati e/o nell'asseverazione dell'organo di revisione).

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2021-23 e al rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Montechiarugolo:

- raccomanda all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere

vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2020 e bilancio di previsione 2021-23 svolto da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate e, precisamente, invita il Comune a:

- inviare tempestivamente alla BDAP i dati definitivi del rendiconto 2020, così come modificati a seguito della certificazione Covid-19, provvedendo, al contempo, alla rettifica dei prospetti sopra richiamati, ai fini del superamento dei disallineamenti rilevati in sede istruttoria **(3.1)**;

- attivarsi tempestivamente, rinnovando la richiesta e ribadendo l'obbligo, ove necessario, agli enti inadempienti, al fine di garantire che i dati asseverati siano resi disponibili, evitando, per il futuro, eventuali casi di omissione riferibili ai propri organismi partecipati (nella comunicazione dei dati e/o nell'asseverazione dell'organo di revisione) **(3.2)**;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del T.U.E.L., di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- raccomanda infine al Comune, in ossequio al rispetto del precetto dinamico della gestione finanziaria, di apprestare, in corso di esercizio, i necessari strumenti di flessibilità del bilancio, al fine di dare adeguata copertura alle spese derivanti dalle vicende emergenziali, in particolare di aumento delle spese dell'energia, nonché in relazione alla diminuzione delle entrate;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Montechiarugolo.

Così deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2022.

Il presidente
Marco Pieroni
(*firmato digitalmente*)

Il relatore

Elisa Borelli
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 14 giugno 2022

Il Funzionario preposto
Roberto Iovinelli
(firmato digitalmente)